



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 luglio 2014
(OR. en)

11518/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0200 (NLE)**

**FISC 107
ENER 344**

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	27 giugno 2014
n. doc. Comm.:	COM(2014) 395 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 395 final.

All.: COM(2014) 395 final



Bruxelles, 27.6.2014
COM(2014) 395 final

2014/0200 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'UE è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio ⁽¹⁾ (di seguito denominata "direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici" o "direttiva").

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre alle disposizioni previste in particolare agli articoli 5, 15 e 17 il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni delle accise in base a considerazioni politiche specifiche.

Obiettivo della presente proposta è autorizzare l'Italia ad applicare, in determinate zone particolarmente svantaggiate, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) utilizzati per riscaldamento a titolo di compensazione parziale degli elevati costi di riscaldamento sostenuti dai residenti di dette zone. I costi di riscaldamento elevati sono dovuti alle condizioni climatiche rigide o estremamente rigide di tali zone o alla loro insularità nonché a una difficoltà di procurarsi il combustibile.

- **Contesto generale**

Con lettera datata 31 maggio 2012, le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione di applicare nelle zone particolarmente svantaggiate aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento, mediante rinnovo della decisione 2008/318/CE del Consiglio del 7 aprile 2008 che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE ⁽²⁾. Tale decisione autorizzava l'Italia ad applicare, fino al 31 dicembre 2012 e in determinate zone particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio domestico e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento. Le autorità italiane hanno inoltre inserito nella domanda un ampliamento dell'ambito d'applicazione dell'autorizzazione ai comuni che pur non appartenendo alla zona climatica F sono situati in province in cui il 70% dei comuni è classificato in tale zona. Le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti in data 4 dicembre 2012, 16 luglio 2013, 31 dicembre 2013 e 22 gennaio 2014. Con lettera del 19 marzo 2014 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di chiedere il rinnovo dell'autorizzazione concessa con decisione 2008/318/CE del Consiglio per un ulteriore periodo di sei anni, senza aggiungere nuovi comuni all'elenco, come richiesto inizialmente.

A sostegno della domanda di deroga l'Italia invoca l'eterogeneità del proprio territorio, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. I livelli nazionali dell'accisa sul gasolio e sul GPL utilizzati per riscaldamento in Italia sono alquanto elevati. Al fine di evitare un onere eccessivo per taluni consumatori particolarmente dipendenti dal riscaldamento,

⁽¹⁾ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003 pag. 51). Direttiva modificata da ultimo dalle direttive 2004/74/CE e 2004/75/CE (GU L 157,30 del 30.4.2004, pag. 87 e pag. 100).

⁽²⁾ GU L 109 del 19.4.2008, pag. 27.

L'Italia ha introdotto in alcune parti del territorio aliquote di tassazione ridotte e desidera continuare ad applicare la medesima riduzione introdotta nel 2006. La riduzione fiscale ammonta a 129,11 EUR per 1 000 l nel caso del gasolio (abbassando in tal modo l'aliquota applicabile a 274,10 EUR per 1 000 l) e a 159,07 EUR per 1 000 kg nel caso del GPL (abbassando l'aliquota applicabile a 30,87 EUR per 1 000 kg). Le aliquote dovute sono superiori ai livelli minimi di tassazione prescritti dalla direttiva.

La riduzione fiscale è applicabile nelle zone geografiche che soddisfano i seguenti criteri:

In particolare, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 448 del 1998, il beneficio è applicabile ai quantitativi dei combustibili in esame (gasolio e GPL) impiegati nei comuni:

- ricadenti nella zona climatica F di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993 citato. In tal caso, ai sensi del medesimo art. 8, comma, 10, lettera c), punto 4), della legge n. 448/1998, il beneficio viene meno dal momento in cui è riscontrata l'avvenuta metanizzazione del comune.
- nella regione Sardegna e nelle isole più piccole, fino a quando il comune interessato non sia servito da una rete di distribuzione del gas naturale; questa parte dei regimi riguarda tutte le isole italiane, ad eccezione della Sicilia.

Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise.

Secondo le autorità italiane, la differenziazione delle aliquote è basata su criteri obiettivi e mira a garantire la continuità geografica con il resto del territorio nazionale, ossia porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni paragonabili al resto della popolazione italiana diminuendo i costi di riscaldamento sproporzionatamente elevati. La riduzione fiscale, il cui importo è il medesimo per tutti gli utenti, è intesa unicamente ad alleviare in parte i costi di riscaldamento supplementari della popolazione residente nelle zone ammissibili, dovuti al clima rigido o alle difficoltà di procurarsi il combustibile.

Secondo le autorità italiane i costi di trasporto aggiuntivi nelle regioni montuose sono superiori del 120% per il GPL e del 132% per il gasolio rispetto al resto del paese.

Secondo le autorità italiane, nelle zone climatiche E ed F la riduzione fiscale è pari, in media, all'11-12% del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati per riscaldamento.

Tali dati sono da raffrontare ai costi medi di riscaldamento, che a causa delle condizioni climatiche, sono superiori del 90% nella zona E e del 170% nella zona F rispetto alla media nazionale.

La specificità delle isole consiste nel fatto che, a motivo delle loro particolarità geografiche, l'approvvigionamento di carburante è limitato in termini di scelta e quindi i prezzi sono più elevati di quelli dell'Italia continentale a causa dei costi di trasporto supplementari. Le autorità italiane hanno confermato che la riduzione fiscale non dà luogo a una compensazione eccessiva e non fa scendere i prezzi del GPL e del gasolio al di sotto del livello praticato sul continente. Per quanto riguarda l'applicazione del sussidio nelle isole più piccole, in questo caso la catena logistica ha un costo inevitabilmente più elevato rispetto all'Italia continentale. I maggiori costi sono dovuti a una carenza di logistica primaria che si traduce in costi di

distribuzione più elevati. Tali costi sono inoltre spesso dovuti a un accesso stradale problematico, a maggiori costi del carburante rispetto al continente nonché ai costi di accesso alle isole più piccole e ai quantitativi ridotti delle singole forniture. Le autorità italiane hanno stimato tali costi superiori di circa il 10-15% ai costi corrispondenti nell'Italia continentale.

Le autorità italiane spiegano che negli ultimi tre anni la misura ha ridotto il prezzo di acquisto finale del GPL e del gasolio usati come combustibile per riscaldamento di circa il 10%.

Le autorità italiane spiegano che in tali zone non vi è uno sviluppo della rete di distribuzione del gas naturale, il che costituisce uno svantaggio supplementare per queste comunità montane, la Sardegna e le piccole isole.

La spesa annua di bilancio di questa misura è di circa 230 milioni di EUR.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e decisione 2008/318/CE del Consiglio, del 7 aprile 2008, che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione

La Commissione esamina ciascuna richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia tenendo conto di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche unionali in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

La differenziazione delle aliquote allevia in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti dai cittadini in alcune zone d'Italia particolarmente svantaggiate rispetto al resto del territorio e per le quali l'aliquota normale applicabile al GPL e al gasolio usati per il riscaldamento costituirebbero un onere fiscale eccessivo. Lo svantaggio geografico si traduce in costi di riscaldamento supplementari dovuti alle rigide condizioni climatiche o all'insularità delle suddette zone nonché alla mancanza di fonti di riscaldamento alternative, in particolare la mancanza di accesso alla rete di distribuzione del gas naturale.

L'aliquota di tassazione ridotta rimane, sia per il gasolio che per il GPL, superiore ai livelli minimi unionali fissati nella direttiva sulla tassazione dell'energia, alleviando solo in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone geografiche interessate.

Si può pertanto ritenere che la riduzione sia compatibile con l'obiettivo di offrire un incentivo fiscale ai fini dell'efficienza energetica. La misura non è stata ritenuta incompatibile con le politiche unionali pertinenti in materia di ambiente e di energia.

La misura risulta inoltre accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. Essa mira unicamente a compensare in parte i costi di riscaldamento supplementari legati alle condizioni oggettive delle zone in questione. La riduzione non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali e non si applica ad utilizzazioni dei combustibili da riscaldamento diverse dal riscaldamento d'ambiente.

L'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dell'energia dispone che le misure adottate nel suo ambito debbano essere limitate nel tempo e ne fissa la durata massima a 6 anni, con possibilità di rinnovo. La Commissione ritiene che si tratti di una misura fiscale di natura temporanea la cui proroga darebbe all'Italia il tempo sufficiente per effettuare una valutazione dell'impatto ambientale della misura ma anche per adottare incentivi volti a migliorare l'efficienza energetica e valutarli. La proroga della misura dovrebbe dare alle autorità italiane tempo sufficiente per raccogliere le informazioni necessarie a tale valutazione, segnalando anche che in futuro l'attenzione si sposterà su misure di risparmio energetico più mirate al fine di migliorare l'efficienza energetica e incidere positivamente sull'ambiente. Per tali motivi, allo stadio attuale sembra appropriato concedere l'autorizzazione per tre anni.

Norme in materia di aiuti di stato

Le aliquote ridotte decise dalle autorità italiane di 274,10 EUR per 1 000 l di gasolio e di 30,87 EUR per 1 000 kg di GPL, usati come combustibile per riscaldamento, sono superiori ai livelli minimi unionali di tassazione a norma dell'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE. La misura rientra pertanto nell'ambito d'applicazione dell'articolo 25 del regolamento 800/2008/CE ⁽³⁾, il cosiddetto "regolamento generale di esenzione per categoria", è pertanto da considerarsi compatibile con il mercato interno ed è esente dall'obbligo di notifica. Il periodo di validità del regolamento generale di esenzione per categoria era in origine limitato al 31 dicembre 2013 ma è stato prorogato fino al 30 giugno 2014 con il regolamento (UE) n. 1224/2013 ⁽⁴⁾. Qualora la Commissione adotti nuove regole in materia di aiuti di Stati prima della decisione del Consiglio in merito alla presente proposta, gli obblighi di notifica dovranno essere sottoposti a verifica alla luce della nuova normativa.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

La presente proposta interessa unicamente l'Italia.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag.3).

⁽⁴⁾ GU L 320 del 30.11.2013.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Obiettivo della proposta è autorizzare l'Italia a derogare alle disposizioni generali della direttiva 2003/96/CE del Consiglio e ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL usati per riscaldamento.

Base giuridica

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

Principio di sussidiarietà

Il settore della tassazione indiretta di cui all'articolo 113 del TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del TFUE.

L'esercizio delle competenze degli Stati membri in tale settore è tuttavia rigorosamente determinato e limitato dal diritto unionale vigente. A norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, soltanto il Consiglio è abilitato ad autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono sostituirsi al Consiglio.

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La riduzione fiscale non eccede quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo in questione (cfr. *supra* le considerazioni concernenti gli aspetti relativi al mercato interno e alla concorrenza leale).

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta alcun onere finanziario o amministrativo per l'Unione europea. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, l'Italia è stata autorizzata ad applicare in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento. Tale autorizzazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2012 con decisione 2008/318/CE del Consiglio, del 7 aprile 2008, che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE ⁽⁶⁾.
- (2) Con lettera del 31 maggio 2012 le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento mediante l'estensione di una prassi seguita ai sensi della predetta decisione del Consiglio in alcune zone e questo prima della scadenza. Le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti in data 4 dicembre 2012, 16 luglio 2013, 31 dicembre 2013 e 22 gennaio 2014. Con lettera del 19 marzo 2014 le autorità italiane hanno chiesto il rinnovo dell'autorizzazione concessa con la decisione 2008/318/CE del Consiglio senza modificarne l'ambito d'applicazione territoriale. L'autorizzazione è stata chiesta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2018.
- (3) L'Italia presenta un territorio estremamente eterogeneo, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, l'Italia ha introdotto aliquote di tassazione ridotte per il gasolio e il GPL al fine di

⁽⁵⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

⁽⁶⁾ GU L 109 del 19.4.2008, pag. 27.

compensare in parte i costi di riscaldamento eccessivamente elevati sostenuti dai residenti di alcune zone geografiche.

- (4) La differenziazione delle aliquote si basa su criteri oggettivi e mira a porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni paragonabili al resto della popolazione italiana riducendo i costi di riscaldamento eccessivamente elevati dovuti al rigore delle condizioni climatiche o a una difficoltà di procurarsi il combustibile in tali zone rispetto al resto del territorio nazionale.
- (5) La riduzione fiscale è applicabile nelle zone geografiche che soddisfino i seguenti criteri: i) condizioni climatiche estremamente rigide nell'ambito del territorio italiano (comuni che rientrano nella zona F quale definita dal D.P.R. n. 412 del 1993⁷), condizioni climatiche rigide abbinate a una difficoltà a procurarsi il combustibile (comuni che rientrano nella zona E quale definita dal D.P.R. n. 412 del 1993, fino a quando il comune interessato non sia servito da una rete di distribuzione del gas naturale), isolamento geografico abbinate a una difficoltà a procurarsi il combustibile nonché al costo di quest'ultimo: Sardegna e piccole isole. Considerato che lo sviluppo della rete di distribuzione del gas naturale è suscettibile di contribuire notevolmente a ridurre i costi di riscaldamento supplementari sfociando in una maggior diversità di fonti di combustibile, se del caso, l'applicazione delle aliquote ridotte è limitata fino al completamento della rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.
- (6) La misura è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha stabilito che non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica unionale in materia di ambiente, energia e trasporti. L'aliquota di tassazione ridotta rimane, sia per il gasolio che per il GPL, superiore ai livelli minimi unionali fissati nella direttiva 2003/96/CE, alleviando solo in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone geografiche interessate.
- (7) La misura in oggetto si applica soltanto al riscaldamento d'ambiente (sia di privati che di imprese). Essa non si applica ad altri tipi di uso commerciale dei suddetti prodotti. Secondo le autorità italiane, l'importo del beneficio fiscale per gli utenti commerciali è contemplato in ciascun caso particolare dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*)⁽⁸⁾. Se tuttavia il beneficio concesso a una singola impresa supera il massimale fissato in tale regolamento, esso sarà notificato alla Commissione in conformità al regolamento (UE) n. 734/2013, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁹⁾.
- (8) Tenuto conto dei potenziali effetti della misura sull'ambiente, è opportuno concedere l'autorizzazione per tre anni. Tale periodo di applicazione concede alle autorità italiane tempo sufficiente per valutare l'effetto della misura sull'ambiente e indicala necessità di adottare in futuro misure di risparmio energetico più mirate al fine di migliorare l'efficienza energetica e garantire un effetto positivo sull'ambiente,

⁽⁷⁾ Il Decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1993 n. 412, suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche (da A a F). La classificazione è basata sull'unità di misura "gradi-giorno" che rappresenta il numero di giorni per anno in cui la temperatura esterna si scosta dalla temperatura ottimale di 20° C, rendendo così necessario il riscaldamento.

⁽⁸⁾ GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 204 del 31.7.2013, pag. 15.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia è autorizzata ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle seguenti zone geografiche svantaggiate:

1. comuni che rientrano nella zona climatica F definita nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2. comuni che rientrano nella zona climatica E definita nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
3. comuni della Sardegna e delle piccole isole ⁽¹⁰⁾.

Al fine di evitare compensazioni eccessive, la riduzione non deve essere superiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate. Nel caso particolare della Sardegna e delle piccole isole, la riduzione fiscale non deve far diminuire il prezzo al di sotto del livello praticato sul continente per lo stesso combustibile.

L'aliquota ridotta è conforme agli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE del Consiglio, in particolare rispetta i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della stessa.

Articolo 2

L'ammissibilità delle zone geografiche di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato è subordinata all'indisponibilità di una rete di distribuzione del gas naturale nel comune.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. La decisione scade dopo tre anni.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁽¹⁰⁾ Tutte le isole italiane, ad eccezione della Sicilia.